

REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nella camera di consiglio dell'adunanza generale del 13 ottobre 2015 composta dai seguenti magistrati:

Graffeo Maurizio	- Presidente
Siragusa Stefano	- Consigliere
Carra Annaluisa	- Consigliere
Brancato Tommaso	- Consigliere
Centro Licia	- Consigliere
Albo Francesco	- Primo referendario relatore
di Pietro Giuseppe	- Referendario
Di Pietro Giovanni	- Referendario
Vaccarino Sergio	- Referendario
Alessandro Gioacchino	- Referendario
Cancilla Francesco	- Referendario
Fratini Marco	- Referendario

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed, in particolare, l'art.7, comma 8;

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR in data 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la richiesta di parere inoltrata dal sindaco del comune di San Michele di Ganzaria (CT) con nota prot. Cdc n. 7357 del 22 settembre 2015;

vista l'ordinanza n. 227/2015/CONTR del 28 settembre 2015 con cui il Presidente ha convocato la Sezione in adunanza generale per l'odierna camera di consiglio;
udito il magistrato relatore dott. Albo Francesco;
ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Con la nota in epigrafe, acquisita al prot. Cdc n. 7357 del 22 settembre 2015, il sindaco del comune di San Michele di Ganzaria (CT) chiede di sapere se i comuni siciliani siano obbligati o meno ad approvare il bilancio di previsione 2015 secondo gli schemi di cui al DPR n. 194/96 o secondo i nuovi modelli previsti dal D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014.

L'ente, inoltre, chiede di sapere se sia tenuto ad applicare da subito i principi introdotti dal predetto decreto, tra cui, *in primis*, quello di competenza finanziaria potenziata.

I quesiti, infatti, vertono in materia di contabilità pubblica, essendo relativi all'interpretazione di disposizioni di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, introdotte dal legislatore a tutela dell'unità economica della Repubblica. Le norme sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, recentemente attratte nell'alveo delle materie demandate alla legislazione esclusiva statale, mirano all'attuazione di superiori esigenze di derivazione europea, quali il potenziamento del monitoraggio dei conti pubblici, la coerenza con il Sistema europeo dei conti nazionali, ma anche la salvaguardia dell'equilibrio unitario della finanza pubblica, che trova nei novellati artt. 81, 97, 117 e 119 Cost. il parametro di riferimento.

La richiesta, inoltre, è formulata in modo generale ed astratto e non interferisce con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali demandate agli altri organi di magistratura.

Venendo al merito, è utile ricordare che all'esito di un articolato percorso legislativo, che ha visto il succedersi di ben quattro normative differenti a distanza di pochi mesi, l'art. 1 della L.R. 10 luglio 2015, n. 12, novellando l'art. 11, comma 3, della L.R. n. 3/2015, ha previsto l'applicabilità delle disposizioni di cui ai titoli I, IV e V del D. Lgs. n. 118/2011 a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, fatte salve le facoltà di rinvio previste dalla disciplina nazionale. Rinviando ad altra sede (cfr. deliberazione n. 207/2015/GEST del 25 giugno 2015 riguardante l'indagine sulla finanza degli enti locali siciliani 2014) ogni considerazione inerente alle problematiche scaturenti da un *iter* legislativo così sofferto ed ondivago, nella fattispecie osserva il Collegio, in risposta al primo quesito, che l'elencazione degli schemi contabili da adottare è fornita direttamente dal legislatore nazionale nell'art. 11, commi 12 e 13, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. .

Secondo la richiamata normativa, nel 2015, gli enti locali sono tenuti ad adottare gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, cui affiancano, per mera funzione conoscitiva, quelli previsti dal comma 1, ossia:

a) lo schema del bilancio di previsione finanziario (all. 9), costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

b) lo schema del rendiconto della gestione (all. 10), che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;

c) lo schema del bilancio consolidato (all. 11) disciplinato dall'art. 11-ter.

E' previsto, inoltre, che il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014, svolga funzione autorizzatoria e contempli, in entrata e spesa, il fondo pluriennale vincolato.

Il successivo comma 13, inoltre, prevede che il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 siano allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria.

Per gli enti che si sono avvalsi della facoltà (prevista nei termini di cui all'art. 3, comma 12, e recepita dal legislatore regionale) di rinviare al 2016 l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale, l'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, nonché l'adozione del piano dei conti integrato, il rendiconto 2015, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.

A regime, ossia a decorrere dal 2016, il comma 14 prevede l'obbligo per gli enti di adottare i predetti schemi di bilancio anche con funzione autorizzatoria e non più solamente conoscitiva.

Con riferimento al secondo quesito, questa Sezione, a seguito della deliberazione della Sezione delle autonomie n. 4/SEZAUT/2015/INPR, ha già chiarito (delibera n. 167/2015/PAR, cui si rinvia) che tutte le operazioni -in virtù del comma 11 dell'art. 3 - devono essere registrate secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, che diviene l'esclusivo criterio di imputazione di crediti e debiti.

Non a caso, peraltro, lo stesso art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 118 del 2011 individua il principio applicato della contabilità finanziaria dell'allegato 4/2 come parte integrante del decreto e fra quelli ai quali gli enti sono tenuti in ogni caso a conformarsi, senza possibilità di eccezione.

Invero, proprio in ragione del tenore letterale del comma 1 dell'art. 3, non vi sono indici normativi che inducano a escludere l'applicazione del citato "principio applicato della contabilità finanziaria" sul presupposto della sua mancata menzione nel comma 11 dell'art. 3, che si riferisce solo al principio n. 16.

Sul punto, infatti, bisogna sottolineare che, al di là del dato testuale del comma 1 dell'art. 3 già di per sé dirimente, l'osservanza del principio applicato della contabilità

finanziaria risulta indispensabile per una corretta attuazione della "competenza finanziaria potenziata", peraltro specificamente regolata nel paragrafo n. 2 del citato allegato 4/2.

Ciò trova conferma anche nell'art. 80 del d.lgs. n. 118 del 2011, che prevede in maniera generale che le norme del Titolo I (fatte salve le facoltà di rinvio ivi previste) si applichino a partire dall'esercizio 2015.

L'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 118/2011 prevede, inoltre, che il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 vada applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che, nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui al successivo comma 12.

Per quanto attiene alla contabilità finanziaria e alla competenza finanziaria potenziata, peraltro, la Sezione delle autonomie ha evidenziato che: *"[...] gli impegni devono essere assunti nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria con riguardo alla registrazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata e la sua imputazione all'esercizio in cui tale obbligazione viene a scadenza, ossia diventa esigibile. Allo stesso tempo, le disposizioni del d.lgs. n. 118/2011, riformato con d.lgs. n. 126/2014, impongono che, al momento dell'adozione di un provvedimento di spesa, sia accertata la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, a pena di responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare (per il comparto Regioni/Province autonome, cfr. art. 56, co. 6, d.lgs. n. 118/2011; per il settore degli enti locali, v. l'art. 183, co. 8, d.lgs. n. 267/2000, emendato nel 2014)".*

Sulla base di queste premesse, pertanto, è possibile affermare che la registrazione delle operazioni gestionali debba avvenire sulla base del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 1, n. 16 e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011.

PQM

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 13 ottobre 2015.

Il Relatore
(Francesco Albo)

Il Presidente
(Maurizio Graffeo)

Depositato in Segreteria il 29 ottobre 2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Boris Rasura)